

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 giugno 2003

Si pubblica normalmente il 16, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, tel. 06-51685371 - 06-51685110/10.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

S O M M A R I O**PARTE I****LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2003, n. 14.

Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole Pag. 4

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2002, n. 1579.

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2 comma 1. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalla grandinata del 17 agosto 2002 che ha colpito le produzioni agricole del Comune di Serrone, provincia di Frosinone. Importo complessivo dei danni accertati: Euro 133.180,96 Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 311.

Legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36, prima attuazione. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali dei distretti industriali e delle aree laziali d'investimento Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2003, n. 373.

Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Integrazioni alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001 n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistica ricreativa. Pag. 23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2003, n. 383.

Acquedotti ex Cassa per il Mezzogiorno. Conto consuntivo delle spese di gestione per l'anno 2001 Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 2003, n. 384.

Deliberazione di Giunta regionale 4 ottobre 2002, n. 1329 concernente avviso pubblico per «Bando di concorso per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di edifici a zero emissioni». Proroga termini per la presentazione delle domande Pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 431.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001 Pag. 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 432.

Prelevamento dal fondo di riserva per l'integrazione delle previsioni di cassa Pag. 48

373 24 APR. 2003

Dei

OGGETTO: Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14. Integrazioni alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n°1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo;

VISTA la legge regionale 6.08.99, n° 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n° 1161, "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. 6.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca: D.G.R. 1494 del 28.04.98; i punti III, IV V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della D.G.R. n. 2816 del 25.5.1999; D.G.R. 1705 del 18 luglio 2000".

VISTA la Circolare n° 120 in data 24 maggio 2001 dell'Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e il Demanio Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

VISTA la propria D.G.R. 26 aprile 2001 n° 559 "Istituzione di un Gruppo di consultazione tecnica in materia di demanio marittimo"

TENUTO CONTO delle risultanze dei lavori svolti dal "Gruppo di Consultazione tecnica in materia di demanio marittimo" in ordine alle problematiche sollevate dai Comuni costieri e dalle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi;

RILEVATA la necessità di semplificare, chiarire e rendere omogenea la disciplina regionale alle disposizioni ministeriali in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, al fine di uniformare l'azione delle Amministrazioni locali costiere;

RILEVATA altresì la necessità di uniformare le tipologie delle nuove strutture a servizio della balneazione e della ristorazione in ambito demaniale marittimo e di qualificare i servizi turistici offerti ai fruitori del turismo costiero, per gli usi connessi alle attività sportive e del tempo libero;

TENUTO CONTO dell'Accordo stipulato tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 13 maggio 2002, relativo al Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.);

VISTA la nota prot. 15846 del 15 luglio 2002, della Direzione Regionale Urbanistica e Casa e Commissione P.U.A. - con la quale ha espresso parere favorevole agli ampliamenti delle strutture di servizi contenute nel P.U.A. comunale;

Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

M

Dei



373 24 APR. 2003 *Lu*

DELIBERA

Di approvare, a parziale modifica di quanto disciplinato con la D.G.R. 30.07.2001, n° 1161, le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) AI CAPO I - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Nel paragrafo relativo ai compiti della Regione al primo comma, le parole " *approva i Piani di Utilizzazione degli Arenili con le procedure previste dall'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.*" sono sostituite da " **approva i Piani di Utilizzazione degli Arenili con proprio Decreto**";

Nel paragrafo relativo ai compiti dei Comuni: sono aggiunti i seguenti commi:

- ◆ **I Comuni costieri all'atto del rilascio di ogni nuova concessione demaniale marittima debbono trasmetterne copia conforme alla Direzione Regionale Cultura, Sport e Turismo per le registrazioni previste dall'art. 75 della L.R. 6 .08.1999, n° 14.**
- ◆ **Ai soli fini demaniali, fermo restando le specifiche competenze Comunali, ai concessionari è consentito, con semplice comunicazione al Comune, l'uso dell'arenile in concessione per lo svolgimento di manifestazioni ricreative e/o serate danzanti. Nella comunicazione, il concessionario dovrà indicare i giorni e l'eventuale istallazione di strutture minimali di facile rimozione.**

2) AI CAPO II - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Dopo il comma secondo, è inserito il seguente comma 2bis):

"**Qualora il bene oggetto della richiesta di concessione sia formalmente incamerato tra le pertinenze demaniali marittime, nell'ambito dell'iter istruttorio dovranno essere obbligatoriamente acquisiti anche i pareri dell'Amministrazione finanziaria e di quella marittima.**"

il comma quattro è sostituito dal seguente comma 4 bis:

La domanda e la documentazione di corredo dovranno essere conformi a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con i Modelli D1 e D2, che vanno compilati dai titolari delle concessioni.

La domanda e la documentazione di corredo dovranno essere conformi a quanto riportato nei predetti modelli che possono essere reperiti presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti ovvero, sul sito Internet www.trasportinavigazione.it.

al comma dodici, dopo le parole "su richiesta dell'interessato", sono aggiunte: " **e previa presentazione del modello di domanda D1.**"

al comma tredici, dopo le parole "su altra area," sono aggiunte le seguenti parole " **Prevvia presentazione del Modello di domanda D1.**"

Paragrafo 1 Dopo il punto 15 è aggiunto il seguente **punto 15 bis**: **I Comuni, che hanno avuto il P.U.A. già approvato od in esame, possono richiedere alla Direzione regionale Urbanistica e Casa, Commissione P.U.A., ampliamenti delle strutture di servizi che non superino complessivamente mq. 100 di superficie coperta e adibita esclusivamente a chiosco, con all'interno sufficienti spazi per allocare:**

- spogliatoio per personale;
- servizi igienici anche per disabili;
- servizi doccia;
- area per la preparazione di alimenti;
- somministrazione di bevande;
- area per le consumazioni;

come dettagliatamente indicato nell'allegata Tabella - Tipologia di utilizzazione - Allegato A.

In ogni caso nel limite del 10% della superficie in concessione, e comunque non superando il limite massimo di 100 mq. coperti.

La superficie coperta, deve intendersi comprensiva di eventuali zone d'ombra.

Le modifiche degli ampliamenti di cui sopra, avanzate dai Comuni, compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le disposizioni sanitarie vigenti, possono essere valutate previo parere della Direzione Regionale Urbanistica e Casa, Commissione P.U.A., richiesto dai Comuni stessi.

La richiesta dovrà includere l'indicazione cartografica delle variazioni.

Paragrafo 2.a comma primo dopo le parole: "...apposita istanza di rinnovo da parte dei concessionari, ..." sono inserite: "richiedendo agli stessi la compilazione del modello di domanda D2 nel caso in cui il concessionario non abbia mai presentato il modello di domanda D1.

La parola "previa", è sostituita da: "I Comuni all'atto del rinnovo debbono inoltre provvedere alla:"

comma secondo dopo le parole: "...a quanto ha costituito oggetto ..." è così modificato: dell'ultimo titolo concessorio rilasciato e/o rinnovato dalla competente Capitaneria di Porto.

Paragrafo 2.c - Istruttorie pendenti relative a richieste di autorizzazione o atti suppletivi ex art. 24 Regolamento.

Il titolo del paragrafo è così sostituito: "Istruttorie relative a richieste di autorizzazioni o atti suppletivi ex art. 24 Regolamento";

Dopo il quinto comma del paragrafo 2.c, sono introdotti i seguenti:

6° comma: Qualora le aree demaniali marittime assentite in concessione per il mantenimento di stabilimenti balneari o spiagge attrezzate (così come definite nell'allegato 4 alla D.G.R. 30 luglio 2001, n° 1161- Tipologia delle utilizzazioni) siano interessate da fenomeni di ripascimento, naturale o artificiale, si dovrà operare secondo i seguenti criteri:

a) stabilimenti balneari

Fermo restando il principio di non autorizzare ampliamenti e/o diminuzioni del fronte mare assentito nell'ultimo titolo concessorio rilasciato, e di quelli individuati nei P.U.A. (Piano di Utilizzazione degli Arenili) in cui sia intervenuta l'approvazione dell'Accordo di Programma, la maggiore superficie di arenile derivante dall'aumento

della profondità verso il mare determinata dal ripascimento deve comportare un ampliamento dell'area demaniale in concessione fino ai 05 (cinque) metri dalla battigia, da disciplinare mediante licenza suppletiva da inserire nel titolo concessorio in essere, previa la corresponsione del maggior canone dovuto. Ogni diversa condizione speciale e/o clausola contenuta nel titolo concessorio è da considerarsi automaticamente superata ed uniformarsi a quanto previsto dalla presente deliberazione senza altre formalità.

b) spiagge attrezzate


Le aree assentite in concessione per il mantenimento di spiagge attrezzate, potranno essere rilocate - evitando, ampliamenti di superfici e fronte mare - nelle zone antistanti venutesi a creare per effetto del ripascimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

28 APR. 2003



ALLEGATO "A"

di cui al CAPO IV)

19

Tipologie di utilizzazioni:

Uso degli spazi (Sup. complessiva max 100 mq.)	Chioschi con arrende in concessione		Chioschi senza arrende in concessione			
	con servizio caffè rispettivamente	senza servizio caffè rispettivamente	con rifugio altro barreni	senza rifugio altre barreni con servizi rispettivamente	con rifugio altre barreni e servizi rispettivamente	senza servizio barreni
spogliatoi	SI	SI	SI	NO	SI	NO
spogliatoio personale	SI	SI	SI	SI	SI	SI
servizi igienici	SI	SI	SI	SI	SI	SI
servizi doccia	SI	SI	SI	facoltativo	SI	facoltativo
botole deposito attrezzature da spiaggia	SI	SI	SI	NO	SI	NO
locale deposito attrezzature sportive	SI	SI	SI	NO	SI	NO
magazzino	SI	SI	SI	SI	SI	SI
area per preparazione alimenti e bevande	SI	NO	NO	SI	SI	SI
area per le consumazioni	SI	NO	NO	SI	SI	SI